



Consulta Provinciale Studenti
Firenze

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FIRENZE

Approvato a maggioranza qualificata dall'Assemblea Plenaria
il giorno 18.04.2024 e confermato dalla stessa il 10.05.2024

Integrazioni approvate a maggioranza il giorno 14.05.2025

Comitato per il regolamento¹ a.s. 2024-2025

Ufficio di Presidenza

Presidente: Dennis Del Sala - LA di Porta Romana e Sesto F.no

Vicepresidente: Michelle Epah Ebou - IISS Peano

Segretario: Marco Montecchi Garsino – Liceo Il Pontormo Empoli

Membri eletti dalla CPS

Carolina Alexandrina Ceban - IIS Sasseti - Peruzzi

Emma Micali - ISIS Machiavelli - Capponi

Chiara Palermo - IIS Elsa Morante - Ginori Conti

¹ Il Comitato per il Regolamento è costituito in sede di Assemblea Plenaria in data 13.01.2025. È composto dall'Ufficio di Presidenza e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS

SOMMARIO

| | |
|--------------------------|----|
| SOMMARIO..... | 3 |
| CAPO I..... | 4 |
| CAPO II..... | 7 |
| CAPO III..... | 10 |
| CAPO IV..... | 10 |
| CAPO V..... | 12 |
| CAPO VI..... | 13 |
| CAPO VII..... | 15 |
| CAPO VIII..... | 16 |
| CAPO IX..... | 18 |
| CAPO X..... | 20 |
| CAPO XI..... | 22 |
| Allegato B..... | 23 |
| Ambiti Territoriali..... | 24 |

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Presente regolamento recepisce la normativa vigente in materia di rappresentanza studentesca ed è redatto secondo quanto stabilito dall'art. 34.1 delle "Linee guida nazionale per i regolamenti delle CPS". Ogni discrepanza tra il presente Regolamento e le testé citate Linee guida deve essere interpretata secondo le indicazioni delle Linee Guida Nazionali.
2. La Consulta Provinciale degli Studenti è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale istituito nel 1996 (Direttiva Ministeriale del 3 aprile 1996, n. 133; D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modifiche e integrazioni).
3. La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze (CPS) è composta da due studenti eletti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie della Città Metropolitana; la Consulta elegge al suo interno un Presidente, un Segretario, la Giunta Esecutiva e si divide in Commissioni permanenti o progettuali.

Art. 2

Finalità

1. La Consulta Provinciale degli Studenti, in base all'art. 6 del D.P.R. 567/1996 e successive integrazioni, ha il compito di:
 - a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento, che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali e la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
 - b) formulare proposte ed esprimere pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti ed agli Organi Collegiali territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti all'applicazione della legge sul dimensionamento;
 - c) istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare attuazione del presente regolamento, del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti e alle attività di orientamento;

- d) promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
 - e) designare, tra i componenti del CoR (coordinamento regionale), i due rappresentanti all'interno dell'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249;
 - f) promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi;
 - g) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
 - h) promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
 - i) potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari e integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.
2. La CPS si dota, con proprio Regolamento, di un'organizzazione di tipo collegiale-rappresentativa, che ne disciplina gli organi e gli ordinamenti.
3. Le regole di contabilità pubblica (trasparenza, efficacia, economicità, buona amministrazione) devono sottendere a tale organizzazione e, a tal fine, la CPS può, su richiesta di anche un solo membro, redigere un piano finanziario che illustri le spese effettuate da tale organo.
4. Una finalità basilare della CPS è quella di essere esercizio per gli studenti delle regole democratiche di gestione della cosa pubblica; i membri della CPS esercitano i propri doveri garantendo la piena rappresentatività della comunità studentesca tutta estraniandosi da qualsiasi corrente partitica di cui art. 4 del presente regolamento
5. La CPS è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia degli studenti, assicurate anche dall'autonomia di gestire un proprio budget annuale.

Art. 3

Composizione

1. Della CPS fanno parte due studenti eletti ogni due anni, salvo per quanto descritto dall'art. 5, (DPR 268/2007) in tutti gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari della Città Metropolitana di Firenze ed i membri esperti incaricati per il supporto dei lavori.

Art. 4

Indipendenza dalle correnti partitiche

1. La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze è indipendente da qualsiasi corrente partitica.
2. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per associazioni o movimenti politici. A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS è l'Ufficio di Presidenza che, moderando le riunioni, è garante del rispetto del suddetto comma.
3. Se le disposizioni dei precedenti commi non sono rispettate durante lo svolgimento delle sedute, il Presidente procede con le stesse modalità previste dall'articolo 39, in quanto le suddette espressioni sono da ritenersi sconvenienti, al fine di non degenerare il dibattito democratico e di osservare il mandato secondo il quale ciascun componente della CPS rappresenta le esigenze dei giovani nella loro totalità e quindi senza distinzioni ideologiche.
4. Ogni progetto di natura partitica e/o riconducibile a queste ultime è conseguentemente irricevibile da parte della CPS.

CAPO II

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 5

Entrata in funzione degli eletti e scadenza del loro mandato

1. Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e, salvo il caso di dimissioni, rimangono in carica fino a nuove elezioni.
2. In caso di dimissioni, o di decadimento di cui l'art. 28, i membri sono sostituiti dai primi dei non eletti nella stessa lista. In caso di esaurimento delle liste, l'istituto di provenienza procederà a nuove elezioni (suppletive) come previsto dal D.P.R. 567/96.
3. L'Ufficio di Presidenza ha durata biennale. I membri dell'Ufficio di Presidenza in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nella medesima lista. In caso di esaurimento dei candidati, o di assenza di liste elettorali, si procederà a nuove elezioni nelle modalità previste dagli articoli successivi.

Art. 6

Insedimento della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze

1. La prima riunione della neo-eletta Consulta rappresenta un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il lavoro dell'anno. La procedura prevista per l'ottimale svolgimento della riunione d'insediamento è la seguente:
 - a) alla riunione partecipa e presiede l'assemblea il Presidente uscente, anche se non fa parte della nuova Consulta;
 - b) funge da Segretario *pro tempore* il docente referente;
 - c) si provvede alla distribuzione in forma cartacea o in PDF del Regolamento;
 - d) si dà il benvenuto e si procede alla presentazione dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente uscenti;
 - e) si dà illustrazione dei progetti svolti, delle attività iniziate e non ancora concluse, nonché dei fondi residui cumulabili;
 - f) si accolgono le proposte, se ci sono, della Consulta uscente.

Art. 7

Elezione del Presidente, del Segretario e del delegato in PRST

1. Per candidarsi al ruolo di Presidente della CPS è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento di programma sostenuto da almeno dieci membri.
 - a) in caso di motivata assenza la candidatura è considerata valida anche mediante invio del programma tramite e-mail, a usp.fi@istruzione.it, sostenuto da almeno dieci membri, corredato da una presentazione video da inviarsi entro i 3 giorni precedenti alla seduta Plenaria nelle quali verranno effettuate le votazioni di cui al comma 2.
2. La candidatura per il ruolo di Presidente può essere effettuata anche mediante la presentazione di lista elettorale. In tal caso il vicepresidente primo dei non eletti viene comunque considerato sulla base dei voti ad personam dato che, anche mediante l'utilizzo di liste elettorali, il voto sarà espresso a uno dei candidati e non alla lista, altrimenti considerato nullo.
3. I membri della CPS possono sostenere più programmi elettorali: sostenendo il programma, infatti, il membro della CPS dà facoltà al candidato o alla lista di proporre la propria candidatura, non esprime una preferenza di voto che rimane segreta.
4. All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:
 - a) il presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura alla presidenza;
 - b) viene costituita la Commissione Elettorale, di cui l'art. 8, per adempiere alle procedure di votazione. Tale Commissione si fa garante della regolarità dell'elezione, vidimando e scrutinando le schede;
 - c) i candidati proponenti si presentano al banco di presidenza depositando presso il Segretario provvisorio il proprio programma sottoscritto da almeno dieci membri;
 - d) si procede con votazione a scrutinio segreto;
 - e) è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50% + 1);
 - f) nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza dei votanti, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati;
 - g) la Commissione Elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
 - h) concluse le operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione ed ha luogo l'insediamento ufficiale del nuovo Presidente.

5. Per l'elezione del Segretario si applicano le modalità sopraindicate. Nel caso in cui lo si ritenesse opportuno, si può procedere all'elezione di due Segretari.
6. Nel caso in cui i candidati ai ruoli di Segretario o delegato per il PRST ottengano entrambi la stessa percentuale di voti favorevoli si procede al ballottaggio tra i due candidati con più voti. Qualora il ballottaggio desse esito paritario (50% ad entrambi i candidati) si procede a sorteggio tra i due.
7. Si procede poi con le candidature per il ruolo di delegato per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (PRST, Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34) e si procede con la votazione.
 - a) Il ruolo di delegato in PRST, in caso di mancata candidatura, non può essere svolto da un membro dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale effettua le operazioni di scrutinio di cui l'art. 7, esegue la chiamata dei membri per la votazione, proclama il candidato eletto.
2. La Commissione è composta da due membri della CPS sorteggiati da colui che presiede la prima riunione, ed è integrata da un rappresentante indicato da ciascun candidato, che entra a far parte con pari diritti della Commissione.
3. La Commissione elegge al suo interno il proprio presidente, che proclama l'esito della votazione e sovrintende le operazioni di scrutinio.
4. La Commissione effettua le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite ad ogni nominativo valido espresso, e le seconde suddivise tra bianche e nulle.
5. Nel caso di parità numerica dei membri della Commissione, per i pareri interni il voto del presidente acquista valenza doppia.

CAPO III

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 9

Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti e dal Segretario.
2. Il Presidente conferisce ai componenti dell'Ufficio di Presidenza apposite deleghe per lo svolgimento e l'adempimento degli incarichi per la durata del proprio mandato al fine di creare un ampio coinvolgimento delle parti elettive dell'Ufficio di Presidenza nella gestione della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze.

Art. 10

Nomina del Vicepresidente

1. È di diritto, in qualità di vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, il candidato a presidente primo dei non eletti (o risultante non eletto al ballottaggio).
2. È facoltà del Presidente procedere alla nomina di un secondo Vicepresidente.
3. Entrambi i Vicepresidenti entrano a far parte con uguali diritti nell'Ufficio di Presidenza.

CAPO IV

ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE

Art. 11

Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento; tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti di tutti i membri. Cura l'insediamento ed il funzionamento delle Commissioni, mantenendo i rapporti con queste e coordinandone il lavoro.
2. Nel caso in cui i membri non prendano parte alle riunioni, devono comunicarlo all'Ufficio di Presidenza, presentando motivazioni valide in modo da non rischiare di decadere. L'Ufficio di Presidenza, inoltre, provvede ad amministrare i fondi stanziati per la Consulta ed esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento.
3. Nel caso in cui vi siano controversie sull'interpretazione del Regolamento, una delegazione elettiva della CPS partecipa assieme all'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 42, alle scelte interpretative del regolamento.
4. L'Ufficio di Presidenza esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente Regolamento.

Art. 12

Attribuzione del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, rappresenta la sua unità ed assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo presiede le assemblee plenarie e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Nomina uno o più Vicepresidenti e si può avvalere della collaborazione di studenti esperti, in modo da espletare al meglio le proprie funzioni.

Art. 13

Attribuzione del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente, il quale, in caso di impedimento, lo designa a sostituirlo temporaneamente.
2. Il Vicepresidente, incaricato per nomina, può rinunciare all'incarico presentando motivata richiesta all'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, successivamente, procede alla nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente regolamento.

Art. 14

Attribuzione del Segretario

1. Il Segretario effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare; dà lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato; fa l'appello nominale; accerta il risultato delle votazioni e verifica i testi approvati dalla CPS. Coadiuvando il Presidente per il regolare andamento dei lavori ed in casi particolari, per una determinata seduta, può essere sostituito dal docente referente.
2. Il Segretario, anche su richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza, può essere sollevato dall'incarico e quindi sostituito con nuove elezioni. In ogni caso, come per casistiche analoghe, il dimissionamento può in ogni modo essere deferito al giudizio dell'assemblea.

Art. 15

Attribuzioni del delegato per il PRST

1. Il delegato in PRST è il punto di contatto tra la Consulta Provinciale degli Studenti e il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. Cura i rapporti tra i due organi per permettere uno sviluppo più fluido delle iniziative territoriali.
2. Il delegato in PRST ha facoltà di stilare un resoconto mensile delle attività svolte nel PRST e riportarle all'Assemblea Plenaria.

CAPO V

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva (Giunta) è un organo autonomo della CPS di Firenze, che opera in favore della programmazione delle attività dei lavori ed alla risoluzione delle questioni tecniche finalizzate al miglioramento e allo snellimento dell'attività burocratica e procedurale della Consulta.
2. Si dota di un proprio regolamento ed è formata dall'Ufficio di Presidenza e dai Coordinatori delle Commissioni; ed è convocata con cadenza regolare con una convocazione ufficiale. Tra le funzioni della Giunta vi è anche il sostegno al radicamento della CPS nel territorio fiorentino, e la tutela delle minoranze presenti nella provincia.
3. Ad essa è attribuito potere decisionale circa le suddette competenze, nonché per le questioni motivatamente ritenute d'interesse, a carattere specifico o d'urgenza e da quanto previsto dal proprio regolamento; può, inoltre, stanziare somme di denaro non superiori a 2500 euro.
4. Ogni disposizione non espressamente definita nel presente regolamento è deferita come competenza della Giunta Esecutiva.

Art. 17

Rappresentanza territoriale

1. All'interno della Giunta Esecutiva è garantita una rappresentanza territoriale delle realtà comunali della provincia di Firenze ove sia prevista l'elezione di rappresentanti all'interno della CPS secondo i criteri degli art. 1 e 3.
2. Ai lavori della Giunta partecipano dieci membri eletti dalla CPS in rappresentanza di cinque collegi in riferimento agli ambiti territoriali istituiti dall'USR Toscana come da D.D.G. del 2 marzo 2016, n. 42.

Tali sono:

- Collegio 1) Firenze
- Collegio 2) Mugello, Valdarno e Valdisieve
- Collegio 3) Firenze Nord Ovest
- Collegio 4) Firenze Sud Est
- Collegio 5) Empolese

3. Sono previste per i cinque collegi sopra elencati: quattro, uno, uno, uno e tre rappresentanti eletti tra i membri facenti parte dei suddetti collegi.
4. Si presume che i membri della CPS partecipino attivamente ai lavori della stessa, ma ove non siano presenti candidati per uno o più collegi o i candidati siano in

numero inferiore di quanto previsto all'articolo 17 comma 3, non si ritiene obbligatoria la rappresentanza territoriale a discapito dei collegi stessi.

5. Alle procedure elettorali si procede nella riunione successiva al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. I membri della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per il rispettivo collegio di appartenenza. I Comuni e le relative scuole rientranti nei cinque collegi sono allegati al presente Regolamento (Allegato B).

CAPO VI

COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 18

Definizione e finalità

1. Le Commissioni di lavoro (Commissioni) sono organi autonomi della CPS e pertanto possono riunirsi in sedi e in orari diversi, a seconda delle esigenze di lavoro.
2. Non viene attribuito alle Commissioni alcun potere decisionale ai fini dell'andamento dei lavori della Consulta, esse tuttavia possono esprimere all'assemblea propri pareri e linee guida che sono sottoposte a giudizio dei membri. I pronunciamenti delle Commissioni rivestono esclusivo carattere di parere consultivo.
3. Ciascun membro della CPS può, presentato ed approvato un proprio progetto, formare una Commissione progettuale per favorire la realizzazione, nonché consentire a tutti di lavorare su un preciso obiettivo da portare a termine collegialmente nel più breve tempo possibile. In questo modo, data l'autonomia delle Commissioni, saranno snellite tutte le procedure burocratiche relative alla convocazione di una apposita riunione plenaria.
4. Le Commissioni eleggono un proprio Coordinatore ed un proprio Segretario, il quale lo coadiuva nello svolgimento dei lavori. Questi redige il verbale di ogni seduta, prende nota degli iscritti a parlare, e può sostituire, in caso di impedimento, il proprio coordinatore alle riunioni della Giunta mediante delega.

Art. 19

Modalità

1. I membri, presentando un proprio progetto conseguentemente approvato, possono dare vita ad una Commissione di lavoro di natura progettuale, composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri. Ne diviene coordinatore il primo firmatario del progetto.
2. La Commissione progettuale decade all'espletamento dei propri compiti.
3. Il Presidente, anche su richiesta dell'assemblea, può indire una Commissione permanente su questioni di natura consultiva o territoriale, che è composta da 3 a 20 membri della CPS. I componenti di queste Commissioni procedono all'elezione di un coordinatore, che entra a far parte della Giunta per il mandato in corso.

Art. 20

Ruolo dei Coordinatori di Commissione e dei Segretari

1. Ogni Commissione procede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione dei propri Coordinatori e dei Segretari secondo le modalità stabilite dall'art. 18. Questi, convocano le Commissioni e ne regolano i lavori, disciplinando i dibattiti e tenendo costanti contatti con l'Ufficio di Presidenza, coadiuvati dai rispettivi Segretari.
2. Essi sono i responsabili del funzionamento della Commissione, ne riferiscono all'assemblea e ne esercitano la rappresentanza interistituzionale per quanto concerne il tema da loro affrontato. Possono, inoltre, chiedere al Presidente di avvalersi di esperti qualora ne avessero necessità.
3. Il Segretario redige il verbale di ogni seduta, prende nota degli iscritti a parlare, e può sostituire, in caso di impedimento, il proprio coordinatore alle riunioni della Giunta mediante delega.

Art. 21

Variazioni nella composizione delle Commissioni

1. Ciascun membro può partecipare alle riunioni di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, esercitandovi tutti i diritti degli iscritti alla Commissione, escluso quello di voto.
2. A seguito di 3 assenze non comunicate preventivamente al Coordinatore o al Segretario della Commissione, il membro inadempiente sarà ritenuto manifestamente dimissionario perdendo i diritti precedentemente acquisiti all'interno della Commissione. Sarà cura del Coordinatore di Commissione comunicare eventuali variazioni della composizione della commissione all'Ufficio di Presidenza.
3. I Coordinatori possono appartenere anche ad altre Commissioni di lavoro, non potendovi esercitare al loro interno il diritto di candidatura.
4. Le riunioni delle Commissioni sono aperte a tutti i membri della CPS i quali possono, per una determinata seduta, assistere ai lavori come uditori.

Art. 22

Della discussione nelle Commissioni

1. Per la discussione nelle Commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione nella riunione plenaria.
2. Il Coordinatore della Commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

CAPO VII

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Art. 23

Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze

1. La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze si riunisce in seduta plenaria, in presenza oppure online. All'assemblea sono invitati e tenuti a partecipare tutti i membri che la compongono.
2. Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti.
3. Salvo i casi di urgenza la diramazione della convocazione è garantita almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
4. Nella convocazione devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, ed eventuali altre note da parte della Presidenza.
5. Se necessario, la data di convocazione della plenaria successiva può essere decisa al termine della plenaria in corso.

Art. 24

Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, essendo un organo riconosciuto ed autonomo all'interno della CPS di Firenze, viene convocata dal Presidente, e vengono applicate a tale proposito le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 25

Convocazione delle Commissioni di lavoro

1. I Coordinatori di Commissione convocano, mediante gli strumenti ritenuti più idonei, le proprie riunioni, facendo pervenire il luogo e la data e gli argomenti all'ordine del giorno ai membri iscritti e al Segretario della CPS di Firenze, il quale provvederà a inoltrare la documentazione all'Ufficio di Presidenza.
2. Per la convocazione dei membri, ci si può avvalere della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché delle modalità utilizzate per la convocazione delle riunioni plenarie.
3. La data di successiva convocazione, al termine della riunione di Commissione, è, salvo i casi d'urgenza, decisa tra i presenti.

CAPO VIII

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

Art. 26

Organizzazione materiale delle sedute

1. La CPS si riunisce normalmente nella propria sede con cadenza regolare.
- 1 bis. In caso di variazioni sulla data o sul luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.
2. Ogni membro presente alle riunioni, è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, reso disponibile presso la Presidenza, che ne attesta la partecipazione effettiva alla riunione pur non prendendo parte alle discussioni.

Art. 27

Processo verbale

1. Il Segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni. Sono indicati per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano. È inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.
2. Sono inseriti in allegato al verbale di ogni plenaria i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione; i relativi piani di spesa; l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati; nonché qualsiasi altro documento presentato durante la plenaria, di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.
3. Il verbale è letto all'inizio di ogni seduta plenaria successiva a quella della sua redazione: se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, il suddetto verbale si intende approvato; altrimenti, se emendato, viene messo in votazione.

Art. 28

Partecipazione

1. I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata.
2. L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente, tramite e-mail al Segretario, che inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale. Spetta poi al Presidente informare l'Assemblea delle assenze e delle loro motivazioni. Non sono tenute in considerazione ai fini del numero legale il quoziente dei membri, che abbiano comunicato la loro assenza.
3. In caso di impossibilità a partecipare ai lavori, il membro può delegare uno studente che lo sostituisce ed acquisisce i diritti di parola e di voto.

4. Dopo due assenze consecutive ingiustificate ai suddetti lavori, il membro sarà ritenuto, a tutti gli effetti manifestamente dimissionario e sarà sostituito nell'incarico dallo studente primo dei non eletti della stessa scuola. In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo rappresentante.

Art. 29

Iscrizione a parlare

1. I membri si iscrivono di norma a parlare presso la Presidenza, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla CPS su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
3. La Presidenza può, in accordo con i membri della CPS di Firenze, dare facoltà di parola a coloro che intendono intervenire in una determinata discussione e che non abbiano effettuato preventiva iscrizione.

Art. 30

Ordine degli interventi

1. Gli interventi svolti dai membri, avvengono secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare, gestito dal Segretario.
2. Il membro iscritto nella discussione, che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare, decade dalla facoltà di parlare. I membri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Segretario.
3. La Presidenza, in caso di eccessivi prolungamenti dei tempi, può predisporre un sistema di contingentamento dei tempi per accorciare la tempistica degli interventi e delle dichiarazioni di voto, nel rispetto della rappresentanza territoriale della Consulta, di cui l'art. 17.

CAPO IX

DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI

Art. 31

Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica

1. Si presume che la CPS sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni delibera da adottarsi con votazione per alzata di mano, un membro può richiedere la verifica del numero legale e questa viene disposta dal Presidente.
2. La CPS si considera valida per l'effettuazione delle comunicazioni, quando alle assemblee plenarie partecipano 1/3 dei membri effettivi.
3. Le deliberazioni della Consulta sono valide, quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei membri. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei rappresentanti che partecipano alla votazione.
4. Ogni stanziamento o delibera di natura economica, è valida quando alla sua votazione esprimono parere favorevole i 2/3 dei membri.
5. Ciascun progetto approvato dall'assemblea è da considerarsi tale quando, essendo previste delle spese, è approvato anche il piano di spesa relativo alla suddetta iniziativa.
6. Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art. 32

Mancanza di numero legale

1. In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla.
2. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Art. 33

Dichiarazione di voto

1. Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente.

Art. 34

Proteste sulle deliberazioni

1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate, non vengono tenute in considerazione.

Art. 35

Modalità di votazione

1. La CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'assemblea lo ritenga necessario.
2. La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che venti membri chiedano l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato la votazione.
3. Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale o di scrutinio segreto.

Art. 36

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi dell'art. 35. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", comincia a chiama dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiama.
2. Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso.
3. Il Presidente proclama pertanto l'esito della votazione. L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art. 37

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni per quali il Presidente o l'assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede.
2. Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti.
3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art. 38

Annullamento e ripetizione votazioni

1. Dal momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure esser denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO X

GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 39

Ordine delle riunioni - Sanzioni disciplinari

1. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato può dare spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.
Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione.
3. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito: nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni. Prima della irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con l'Ufficio di Presidenza eventuali spiegazioni.
5. Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

Art. 40

Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla.
2. In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art. 41

Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il delegato in PRST possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da venti dei membri e approvata dall'aula a maggioranza dei rappresentanti, dove vi sia indicato il nominativo del membro che si intende apporre come successore dello sfiduciato.
 2. I Coordinatori e i Segretari delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza degli studenti iscritti alla Commissione.
- Tutte le cariche elettive, salvo differente disposizione, se soggette a dimissioni, sfiducia o ad impedimento permanente, sono sostituite dal candidato primo dei non eletti per il rispettivo incarico.

Art. 42

Comitato per il Regolamento

1. Nel caso in cui vi siano controversie sul Regolamento e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto dai membri dell'Ufficio di Presidenza e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante. Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

CAPO XI

REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 43

Revisione del Regolamento

1. Ogni singolo membro può proporre modifiche allo Regolamento presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno venti membri.
2. Non sono effettuabili eccezioni e relative deroghe di natura eccezionale al presente regolamento ad esclusione dei documenti ad esso allegati.
3. Le proposte vengono esaminate dall'Ufficio di Presidenza, che riferisce all'assemblea durante la sessione successiva.
4. Eventuali proposte di modifica ed integrazione al presente Regolamento, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere approvate con due successive votazioni da tenersi in due riunioni assembleari distinte, in giorni diversi, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei membri effettivi per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

Art. 44

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento restano confermati il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, il delegato nel PRST, i Coordinatori e i Segretari delle Commissioni, la Giunta esecutiva e perciò la rappresentanza territoriale: insediati nelle precedenti riunioni della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze.

Art. 45

Rispetto del regolamento

1. Tutti i membri della CPS sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento ed assicurarne il più ampio rispetto.

Allegato B

| Scuola | Denominazione | Ambito |
|---------------|--|---------------|
| statale | MACHIAVELLI - CAPPONI | FIRENZE |
| statale | ELSA MORANTE - GINORI CONTI | FIRENZE |
| statale | IS CELLINI - TORNABUONI | FIRENZE |
| statale | AGRARIO di FIRENZE | FIRENZE |
| statale | SALVEMINI-D'AOSTA | FIRENZE |
| statale | ISIS LEONARDO DA VINCI | FIRENZE |
| statale | ISIS GALILEO GALILEI | FIRENZE |
| statale | SASSETTI - PERUZZI | FIRENZE |
| statale | ALBERTI-DANTE | FIRENZE |
| statale | LC GALILEO | FIRENZE |
| statale | LC MICHELANGIOLO | FIRENZE |
| statale | GIOVANNI PASCOLI | FIRENZE |
| statale | LS LEONARDO DA VINCI | FIRENZE |
| statale | LS CASTELNUOVO | FIRENZE |
| statale | LS ANTONIO GRAMSCI | FIRENZE |
| statale | LS RODOLICO | FIRENZE |
| statale | I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | FIRENZE |
| statale | BUONTALENTI | FIRENZE |
| statale | LA DI PORTA ROMANA E SESTO F.NO. | FIRENZE |
| statale | PEANO | FIRENZE |
| statale | MEUCCI | FIRENZE |
| statale | MARCO POLO | FIRENZE |
| statale | SS. ANNUNZIATA | FIRENZE |
| paritaria | CALAMANDREI | FIRENZE |
| paritaria | CAVOUR - PACINOTTI | FIRENZE |
| paritaria | DANTE ALIGHIERI | FIRENZE |
| paritaria | Ist. SALESIANO DELL'IMMACOLATA L. S. DON BOSCO | FIRENZE |
| paritaria | SACRO CUORE | FIRENZE |
| paritaria | LINDBERGH FLYING SCHOOL | FIRENZE |
| paritaria | SANTA MARIA DEGLI ANGELI | FIRENZE |
| paritaria | SANTA MARTA | FIRENZE |
| paritaria | SCUOLE PIE FIORENTINE | FIRENZE |
| paritaria | SUORE SERVE DI MARIA ADDOLORATA | FIRENZE |
| statale | ERNESTO BALDUCCI | MUGELLO |
| statale | CHINO CHINI | MUGELLO |
| statale | GIOTTO ULIVI | MUGELLO |
| statale | RUSSELL- NEWTON | FI Nord O |
| statale | A. M. ENRIQUES AGNOLETTI | FI Nord O |

| | | |
|---------|-------------------|-----------|
| statale | PIERO CALAMANDREI | FI Nord O |
|---------|-------------------|-----------|

| Scuola | Denominazione | Ambito |
|-----------|---|------------|
| statale | ISIS GIORGIO VASARI | FI Sud Est |
| statale | IIS GOBETTI - VOLTA | FI Sud Est |
| paritaria | Istituto MARSILIO FICINO | FI Sud Est |
| statale | ISIS ENRIQUES | Empolese |
| statale | IIS A. CHECCHI | Empolese |
| statale | IIS G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | Empolese |
| statale | IIS VIRGILIO | Empolese |
| statale | IIS FERMI - DA VINCI | Empolese |
| statale | IIS IL PONTORMO | Empolese |
| paritaria | Istituto CALASANZIO | Empolese |
| paritaria | Fondazione Conservatorio SS. ANNUNZIATA | Empolese |

Ambiti Territoriali

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana D.D.G. 2 marzo 2016, n.42

| Ambito regionale | Ambito provinciale | Denominazione ambito | Comune/i |
|------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| AMBITO 004 | FI 1 | Firenze | Firenze |
| AMBITO 005 | FI 2 | Mugello, Valdarno e Valdisieve | Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio |
| AMBITO 006 | FI 3 | Fiorentina Nord Ovest | Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci, Vaglia |
| AMBITO 007 | FI 4 | Fiorentina Sud Est | Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Reggello, Impruneta, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa |
| AMBITO 008 | FI 5 | Empolese | Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci |